

Studio Tecnico ZOPPI

Via del Consorzio n. 21 - 60015 FALCONARA M.ma AN
Tel 335 8071018 - 071 9189272 Fax 071 9162177
E-mail: carlo.zoppi@studiotecnicozoppi.it www.studiotecnicozoppi.it

Socio **networkaias**
Socio fondatore **AESTIMA**

- Consulenze tecniche e perizie
- Progettazioni
- Rilievi ambientali/fonometrici/ topografici
- Sicurezza del lavoro
- Stime
- VTA (analisi stabilità alberi)



Formazione di eccellenza 2005
Formazione di eccellenza 2006
Formazione di eccellenza 2007

Ed. 01/2008

ADEGUAMENTO DELLE TRATTRICI AGRICOLE E FORESTALI

Materiale informativo redatto ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626

Il proprietario dell'opera è:
Studio Tecnico ZOPPI di Carlo Zoppi

Riproduzione vietata

Tutti i diritti di riproduzione e di adattamento, di traduzione, memorizzazione elettronica, totale o parziale con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche) sono riservati in tutti i paesi.

ADEGUAMENTO DELLE TRATTRICI AGRICOLE E FORESTALI

Obblighi del Datore di Lavoro

Il D.Lgs. 359/99, che recepisce la direttiva 95/63/CE, ha stabilito una serie di obblighi a carico del datore di lavoro tra i quali quello di adeguare le trattrici agricole e forestali, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998, a specifici requisiti supplementari di sicurezza.

In particolare, al punto 1.3 dell'allegato XV, è riconosciuta la necessità di limitare i rischi derivanti dal ribaltamento mediante l'adozione di particolari misure (telai, cabine, cinture di sicurezza), finalizzati ad evitare che il verificarsi del ribaltamento comporti conseguenze per l'incolumità del lavoratore o a ridurre comunque l'entità di tali conseguenze, perché risulta impossibile eliminare tale rischio.

I sistemi di protezione generalmente adottati nel caso dei trattori si basano sul principio di mantenere l'operatore all'interno di un "volume di sicurezza" o "zona libera", in modo da limitare il rischio per lo stesso di restare schiacciato tra le parti costituenti il trattore ed il suolo.

Per conseguire questo risultato, pertanto, occorre che il trattore sia equipaggiato con:

- una struttura omologata, adeguatamente rigida installata direttamente sul trattore, avente essenzialmente lo scopo di garantire un volume di sicurezza destinato a contenere l'operatore (telaio di protezione, arco di protezione, cabina o semicabina);
- un dispositivo che, indipendentemente dalle condizioni operative del trattore, trattenga l'operatore al posto di guida (sedile omologato e cintura di sicurezza).

Contemporaneamente, il D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 detta precise norme sugli altri sistemi di sicurezza che le trattrici agricole e forestali devono possedere, oltre al Nuovo Codice della Strada che ne regola la circolazione.

Pertanto ogni datore di lavoro deve tenere ben presenti 3 punti fondamentali sui quali basare i propri interventi al fine di adeguare le trattrici alle norme vigenti:

1. Dispositivi antiribaltamento e di ritenzione del conducente
2. Dispositivi di segnalazione, illuminazione e visibilità
3. Altri dispositivi di sicurezza

1. Dispositivi antiribaltamento e di ritenzione del conducente

I trattori agricoli e forestali non sono soggetti dal punto di vista costruttivo ad alcuna norma che obbliga il produttore di macchine agricole a montare sistemi di ritenzione per il conducente, sia in riferimento alla circolazione su strada, sia all'utilizzo nell'ambiente di lavoro.

Tuttavia, i trattori agricoli e forestali messi a disposizione dei lavoratori prima del 5 dicembre 1998 devono essere adeguati dal datore di lavoro ai requisiti di cui al punto 1.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 359/99.

Devono essere perciò equipaggiati con sedile omologato ed a norma dotato di cintura di sicurezza, telaio o cabina antiribaltamento a norma, certificati ed installati da officine che ne attestino la conformità secondo le specifiche in vigore per ogni tipologia di trattore.

Apposite linee guida per la scelta e la corretta installazione dell'adeguato tipo di dispositivo antiribaltamento e di ritenzione del conducente sono state redatte dall'ISPESL.

2. Dispositivi di segnalazione, illuminazione e visibilità

Gran parte delle trattrici agricole è omologata per la circolazione stradale e regolarmente transita su strade pubbliche, perciò deve attenersi alle regole dettate dal Codice della Strada.

Tutte le trattrici devono essere obbligatoriamente dotate per la circolazione su strada di:

- cabina o arco di protezione;
- specchio retrovisore;
- 2 indicatori di direzione anteriori;
- 2 indicatori di direzione posteriori;
- 2 luci di posizione anteriori;
- 2 luci di posizione posteriori di colore rosso;
- 2 proiettori anabbaglianti;
- luce targa;
- 2 luci stop;
- catadiottro rosso;
- luce lampeggiante (dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla o arancione quando la trattrice è equipaggiata con attrezzature di tipo portato o semi-portato)
- tergicristallo, in caso di cabina o semicabina vetrata anteriormente.

Possono essere dotate facoltativamente di:

- proiettori fendinebbia;
- luci orientabili di lavoro;
- fari abbaglianti;
- luci di retromarcia.

Se le attrezzature portate o semi-portate occultano i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione della macchina agricola a cui sono collegate devono essere equipaggiate con supporto amovibile di ripetizione delle luci, indicatori di direzione, catadiottro e targa.

Gli ingombri che eccedono la sagoma della trattrice e che derivano da attrezzature di lavoro, devono essere segnalati con pannelli retroriflettenti e fluorescenti di colore giallo e rosso a strisce alternate.

Le trattrici per poter circolare su strada devono avere inoltre una copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCA) e devono tenere a bordo il relativo contrassegno, oltre, naturalmente, la carta di circolazione.

3. Altri dispositivi di sicurezza

In ogni caso, tutte le trattrici agricole e forestali, omologate o non omologate alla circolazione stradale ai fini della sicurezza dei lavoratori e nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, devono, oltre ai punti descritti in precedenza, possedere alcune dotazioni che il Datore di Lavoro e gli stessi lavoratori non devono manomettere, ma anzi mantenere efficienti:

- i dispositivi di segnalazione acustica (clacson),
- i cicalini per la retromarcia ed i lampeggianti,
- i dispositivi di arresto di emergenza,
- l'impianto di illuminazione (luci di lavoro e di ingombro) che deve garantire sufficiente luce affinché l'operatore non incorra in situazione di pericolo dovute a scarsa visibilità notturna,

- i pittogrammi sui comandi che devono essere chiaramente leggibili e comprensibili e, nel caso in cui siano scoloriti o sporchi, vanno immediatamente sostituiti,
- gli estintori (è quanto meno opportuna la presenza di almeno 1 presidio anticendio),
- i presidi di primo soccorso (cassetta di medicazione).

Riferimenti normativi

La principale normativa di riferimento per i trattori agricoli e forestali, e che risulta di interesse in rapporto sia all'adozione di sistemi di ritenuta del lavoratore e/o dispositivi atti a limitare i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro, sia alla circolazione stradale che alle altre dotazioni di sicurezza è la seguente:

- D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24, 99/38 e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro - supplemento ordinario alla G.U. del 12 novembre 1994, n.265 e successive modifiche;
- Il D.Lgs. n. 359/1999 di attuazione della direttiva 95/63/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori all'art. 3, di modifica dell'art. 36 del D.Lgs. n. 626/1994, stabilisce che *"il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'Allegato XV, entro il 30.6.2001 le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente"*.
Il punto 1.3 allegato XV D.Lgs. n. 359/1999 prevede che *"Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoroomissis....Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati"*.
Tra le attrezzature di cui all'Allegato XV, rientrano le attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi;
- La direttiva 74/150/CEE riguardante l'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, al terzo considerando così stabilisce: *"considerando che le prescrizioni della presente direttiva si applicano ai trattori montati su pneumatici; che queste prescrizioni hanno lo scopo principale di garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché la sicurezza sul lavoro per quanto concerne la costruzione di tali veicoli;...."* Tale direttiva, recepita nel nostro ordinamento dalla Legge n. 572/1977, applicata dal Ministero dei Trasporti nella omologazione stradale dei trattori, pur prevedendo dispositivi di protezione per il rischio di ribaltamento (ROPS), nulla dispone in ordine a sistemi di ritenzione per il conducente;
- Direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, che abroga la direttiva

74/150/CEE. Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 novembre 2004 – supplemento ordinario della G.U. – serie generale n° 88 del 16 aprile 2005. La direttiva 2003/37/CE è stata modificata dalla direttiva 2005/67/CE;

- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 marzo 2005, n. 11. *Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli rispetto al rischio di ribaltamento.*
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 febbraio 2007, n. 03. *Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli o forestali - Applicazione di dispositivi di protezione per il conducente in caso di ribaltamento;*
- Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992).

Link utili

http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/Linee_guida/telai_indice.asp

http://www.trasporti.gov.it/page/NuovoSito/site.php?p=normativa&o=vd&id=676&id_cat=34